LXXXIX

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

MMARIO — Congedo — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario — Proposta di aggiunta del Senatore Mirabelli all'art. 19 di riferimento, accettata dalla Commissione e dal Ministro di Grazia e Ĝiustizia — Proposta soppressiva del numero 1, del Senatore Tecchio — Obbiezioni del Relatore — Emendamento del Senatore Miraglia accettato dal Senatore Tecchio — Osservazioni del Senatore Conforti — Accettazione dalla Commissione dell' emendamento Mirabelli — Obbiezioni del Ministro e del Senatore Mirabelli all'emendamento Miraglia — Approvazione dell'aggiunta Mirabelli — Reiezione dell'emendamento Miraglia - Approvazione dell'art. 19 - Emendamento Miraglia, all'art. 24 di riferimento, combattuto dal Ministro e dal Relatore — Ritiro dell'emendamento Miraglia — Approvazione dell'art. 24 — Schiarimenti sull'art. 39 di riferimento chiesti dal Senatore Panattoni, forniti dal Ministro e dal Relatore — Emendamento Mirabelli — Mozione d'ordine del Relatore approvata dal Senato — Proposta del Senatore Castelli E. — Avvertenze e proposta del Ministro — Osservazioni del Senatore Miraglia in appoggio della proposta della Commissione — Nuove osservazioni del Ministro, appoggiate dai Senatori De Filippo e Castelli E.— Osservazione del Senatore Panattoni, cui risponde il Relatore — Reiezione della mozione d'ordine del Relatore — Approvazione dei guattro numeri dell'art. 39 — Osservazioni del Ministro sull'aggiunta Mirabelli — Schiarimento del Senatore Cestelli E. — Spiegazioni del Senatore Mirabelli — Obbiezioni del Senatore De Filippo all'emendamento Castelli E. — Osservazioni del Senatore Castelli E. in risposta al Senatore Mirabelli — Osservazioni del Senatore Conforti in appoggio dell'emendamento Castelli — Nuove osservazioni e riserve del Senatore Mirabelli — Reiezione dell'aggiunta Castelli $\mathbb E$. e dell'emendamento Mirabelli — Approvazione dell'ultima parte dell'art. 39 e dell'intero articolo - Approvazione dell'art. 40 sempre di riferimento - Avvertenza del Relatore sull'art. 53 successivo - Emendamento del Sen. Miraglia appoggiato dal Ministro — Obbiezioni del Sen. Castelli E. all'emendamento Miraglia — Proposta sospensiva del Senatore Borgatti — Osservazioni del Senatore Gadda in appoggio della proposta Miraglia — Nuova proposta del Senatore Miraglia — Nuove osservazioni del Senatore Castelli E. — Presentazione di documenti e di tre progetti di legge — Urgenza dichiarata per questi ultimi — Dichiarazione del Senatore, Borgatti — Considerazioni del Senatore De Filippo e Finali a favore dell'art. 53 — Nuove osservazioni del Senatore Borgatti — Avvertenze del Senatore Panattoni e del Ministro di Grazia e Giustizia intorno alla proposta sospensiva Borgatti — Dichiarazione del Senatore Miraglia — Osservazioni del Senatore Vitelleschi in appoggio della proposta sospensiva Borgatti — Nuove osservazioni del Senatore Finali — Approvazione dei due paragrafi, dell'intero articolo e dell'art. 78 seguente — Proposta di aggiunta all'art. 80 della legge organica del Senatore Miraglia, accettata dal Ministro e dalla Commissione — Domanda di schiarimenti del Senatore Finali cui rispondono i Senatori Miraglia e Castelli E. — Nuove osservazioni del Senatore Finali - Mozione d'ordine del Ministro di Grazia e Giustizia.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri degli Esteri e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, PALLAVICINI legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Atti diversi.

Il Senatore D'Azeglio chiede al Senato un mese di congedo per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato:

Il Presidente del Consiglio degli Istituti Ospitalieri in Bergamo, dei Conti consuntivi 1870 e 1871 degli Istituti medesimi.

Seguito della discussione del progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento gindiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Essendo ieri stata chiusa la discussione generale, s'intraprende oggi quella degli articoli. Si dà lettura dell'articolo 1.

Senatore, Segretario, MANZONI T. legge:

- « Art. 1. Agli articoli 19, 24, 39, 40, 53, 78, 155, 156, 159, 175, 199, 202, 210, 259, 265 e 267 della legge sull' ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, sono sostituiti gli articoli seguenti: »
- « Art. 19. I concorsi di cui nell'articolo precedente, hanno luogo in iscritto, in cinque giorni almeno, avanti una Commissione esaminatrice; nominata dal Ministro della Giustizia, nei luoghi e nei modi determinati dai regolamenti. Essi versano sulle seguenti materie:
 - 1. Filosofia del diritto;
- 2. Diritto romano, diritto pubblico interno e storia della legislazione italiana;
 - 3. Leggi civili e di procedura civile;
 - 4. Leggi penali e di procedura penale;
- 5. Codice di commercio ed ordinamento giudiziario.
- » Quegli che ha vinto la prova del concorso è nominato uditore con decreto ministeriale. » PRESIDENTE. Trattandosi di un articolo, che è comprensivo di molti articoli della legge del-

l'ordinamento giudiziario, si discuteranno e voteranno mano mano i diversi articoli, ed alla fine poi si farà la votazione complessiva. Quindi io apro la discussione sopra l'articolo 19.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Mirabelli. Senatore MIRABELLI. L'articolo 19 non riforma il sistema vigente, ma invece mette nella legge organica ciò che è disposizione di un decreto: vuole che si faccia il concorso in iscritto, il quale, secondo il Regolamento, ha luogo innanzi a 22 Giunte locali quante sono le Corti d'Appello.

Ora, mi sono fatto questa domanda: onde avviene che, mentre questo concorso è così rigoroso, perchè versa sulla filosofia del diritto, sul diritto romano, diritto pubblico interno, storia della legislazione italiana, leggi civili e di procedura civile, leggi penali e di procedura penale, codice di commercio e ordinamento giudiziario, sono approvati degli uditori che non sanno di grammatica e commettono errori di ortografia, anzi dirò degli orrori di ortografia.

Questo non può essere messo a carico della Commissione esaminatrice centrale, nè spiegarsi con una soverchia indulgenza, indulgenza che si estenda fino al punto di approvare un giovane digiuno interamente della lingua italiana; giacchè queste Commissioni esaminatrici sono sempre composte di uomini valentissimi e scrupolosi. Io credo piuttosto, che la ragione di questo inconveniente dipenda puramente da ciò, che il concorso è fatto solo per iscritto. Per quanta sia la vigilanza che possano usare le Giunte locali, può avvenire talvolta, e io credo che avvenga, che qualche scritto furtivamente s'introduca, e che l'approvato non sia egli autore dello svolgimento del tema. Ad evitare questo sconcio grave, propongo la seguente formola:

« Articolo 19. I concorsi di cui nell'articolo precedente, hanno luogo in iscritto e a voce, e versano sulle seguenti materie. » Trascrivo qui per conseguenza il testo dell'articolo e aggiungo poi; « Essi avranno luogo avanti a Commissioni nominate dal Ministro di Grazia e Giustizia nei modi e luoghi determinati dai regolamenti. Colui che ha vinto la prova del concorso, è nominato uditore con Decreto ministeriale. »

In altri termini; non c'è altro d'aggiunto che l'obbligo di fare anche il concorso orale.

Senatore VACCA, Relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, Relatore. Io sono autorizzato dalla Commissione a dichiarare che, dal canto nostro, non si fa alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Mirabelli.

Quest' emendamento evidentemente mira a circondare di più solida e maggiore guarentigia l'esperimento che dovranno fare gli aspiranti ad uditore. E per verità non si potrebbe negare che l'esperimento orale purgherà da qualunque sospetto l'esperimento scritto, e forse più non si avranno a lamentare quegli inconvenienti che non di rado accaddero finora. Per queste considerazioni, unanime la Commissione dichiara non opporre difficoltà a che sia accettato l'emendamento dell'onorevole Senatore-Mirabelli.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Desidererei sentire anche una volta la lettura dell'emendamento. Quelle parole aggiunte a voce essendo una guarentigia di più, io le accetto.

PRESIDENTE. Allora leggo l'emendamento dell'onorevole Mirabelli, e se nessun altro domanda la parola....

Senatore TECCHIO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Quanto alla proposta dell'onorevole Senatore Mirabelli, che riguarda il concorso orale, non ho difficoltà alcuna; ma vorrei fare alcune osservazioni sulle materie rispetto alle quali deve versare il concorso o l'esame. Attualmente i quesiti o tesi sui quali versa l'esame, sono:

Diritto civile; diritto commerciale; procedura civile; diritto e procedura penale; e gli altri che sono stati aggiunti dal Decreto 1866.

Io ammetto e gli allargamenti fatti nel 1866, e quelli fatti dalla Commissione Senatoria, che ben a ragione, secondo me, vuole che l'esame si estenda anche al dritto pubblico interno; ma mi permettano così l'onorevole signor Ministro come la Commissione di sollevare qualche dubbio rispetto all'esame sulla filosofia del diritto. Non posso credere che i giovani si trovino in grado di sostenere un serio esame sulla filosofia del diritto. La filosofia del diritto è una scienza

che si può forse dire nuova sino ad un certo punto, o in un certo senso, ma che ormai ha preso una tale ampiezza, ed è svolta così diversamente secondo i vari sistemi da coloro che la trattano, che per avventura non già un giovane esordiente, ma neppure un provetto nello studio della scienza, può, con fondata speranza di buon esito, cimentarsi ad un esame sulla medesima.

Io quindi pregherei che si volesse omettere l'esame su questa materia. Non esprimo questo desiderio per irriverenza alla filosofia del diritto, che per quel pochissimo che posso io cerco di studiare; ma per un equo riguardo ai giovani, i quali si spaventano al nome di esame sulla filosofia del diritto, poichè quantunque ne abbiano studiato nelle Università, sanno che è impossibile di rispondere a tutti i quesiti che possono esser proposti sulla medesima.

Se adunque l'onorevole signor Ministro non avesse difficoltà, e se la Commissione aderisce, io proporrei l'emendamento soppressivo dell'esame della filosofia del diritto.

Senatore VACCA, Relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, Relatore. Apprezzando come soglio il valore delle osservazioni dell'onorevole Senatore Tecchio, io tengo soltanto il dovere di chiarire il perchè la Commissione speciale ha creduto di accogliere anche questa parte del programma d'esame cui si vogliono assoggettati gli aspiranti ai posti di alunni giudiziari secondo i termini del progetto ministeriale.

Noi dunque abbiamo considerato che il giovane che si presenta ad affrontare un esperimento di tal natura darebbe di sè pessimo indizio di sapere non completo, laddove si sentisse disadatto a rispondere ad una tesi di diritto universale. Io non ho mestieri certamente di ricordare alle LL. SS. quale sia il posto, quale sia l'ufficio, quale l'importanza del diritto universale.

E per verità non saprei comprendere come nelle discipline giuridiche si possa aspirare al merito di saperne e saperne bene, senza pigliare le cose dai più alti principii del diritto universale.

Poi io domando se quel giovane da cui si pretende un esperimento per la laurea, avendo già percorso tutti i gradi degli studii superiori universitarii, non avrà trovato una più vasta messe per appurare gli studii attinenti alla filosofia del diritto.

Mi sia lecito ricordare, come anche negli studii attinenti all'alunnato di giurisprudenza, cui mi vanto aver appartenuto nel Napoletano, si andava per una via più piana, più semplice, più spedita, ma non meno feconda; val quanto dire che si proponeva ai giovani una tesi desunta principalmente dagli Officii di Cicerone, da quell'aureo libro di etica universale. Ebbene: io per verità non mi dichiaro molto tenero dei programmi pomposi, che pretendono troppo da coloro che s'innoltrano in carriera; ma quando si mette il piede nel santuario della Giustizia per vestire la toga del Magistrato, allora io desidero una istruzione scientifica compiuta, che non lasci nulla a desiderare.

Sotto questo rapporto adunque, credendo interpretare il pensiero della Commissione, non posso aderire alla proposta dell'onorevole Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. Per mettere la Commissione in condizione di deliberare, pregherei gli onorevoli Borgatti e Andreucci a volersi recare al banco della Commissione; poichè, se avevano un motivo di-starne lontani nella discussione generale, mi pare che quel motivo sia cessato, ora che siamo entrati nella discussione degli articoli. Così il Relatore potrà consultare i suoi colleghi.

Senatore VACCA, Relatore. Io ho accennata una mia opinione, salvo a rettificarla d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Poichè l'onorevole Senatore Tecchio ha sollevato questo dubbio, io non intendo fare un discorso. Bisogna far riposare la scienza, dopo che si è battagliato per otto giorni.

A dir il vero, l'esame di filosofia del diritto spaventa i giovani che si presentano al concorso per uffizi di Magistratura ed io ho avuto occassione di sperimentare che in questi concorsi l'approvazione o disapprovazione dipende dalla scuola cui appartiene chi è chiamato a giudicare il merito del concorso. Per me ridurrei ad un solo g'i esami nelle svariate materie. Filosofia del diritto, storia del diritto, sono le parti di uno stesso tutto, e non si può dare una buona risposta ad un quesito di diritto, senza il soccorso della filosofia e della storia del diritto.

Bene ha osservato l'onorevole Senatore Vacca

accennando a quei principii che servono d'introduzione allo studio del diritto; ond'è che io sostituirei alle parole filosofia del diritto le altre di principii di diritto universale.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Tecchio. Senatore TECCHIO. Ho domandato la parola semplicemente per dichiarare che io accetto l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore CONFORTI. Si domanda che cosa vuol significare l'espressione: filosofia del diritto. La risposta è facile; la filosofia del diritto non è che una parte della filosofia, anzi è il portato della filosofia; essa consiste nel risalire al principio da cui muove il diritto. E per verità quando si parla della filosofia del diritto, non s'intende accennare più ad uno che ad un altro sistema; e certamente non si respingerà un giovane, se egli segue una filosofia di un maestro anzichè di un altro; egli potrà seguire quella di Kant, come un'altra qualsiasi; solamente si vedrà, se ha saputo risalire al principio filosofico del diritto. D'altra parte, si sono sempre fatti gli esami sulla filosofia del diritto; e quindi non crederei di dover mutare questa espressione, tanto più che le parole principii di diritto universale, come propone l'onorevole Miraglia, mi sembrano forse meno comprensibili delle altre filosofia del diritto.

PRESIDENTE. Ha la parola il Relatore.

Senatore VACCA, Relatore. Interpretando ora l'avviso degli onorevoli Colleghi della Commissione che mi son fatto premura d'interrogare, io dichiaro che, dal canto loro e dal canto mio, non s'incontra alcuna difficoltà ad accettare la sostituzione che proponeva l'onorevole Miraglia, cioè alla filosofia del diritto, sostituire i principii di diritto universale.

PRESIDENTE. Prego il signor Ministro a voler dichiarare se accetta la proposta del Senatore Miraglia già accolta dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io, in verità, non vorrei fare una quistione di parole. A me pare che effettivamente le parole adoperate qui nel progetto di legge, le quali sono riprodotte dal decreto del 1866, e quelle che vi vuol sostituire l'onorevole Miraglia, dicono presso a poco la medesima cosa.

Solamente faccio osservare, che gli esami si sono fatti su queste materie dal 1866 fino ad ora; anzi possiamo rimontare un po' più indietro, e dire dal 1860 fino ad oggi, e, per

quanto io sappia, non vi è stata questione sull'interpretazione di questa disposizione.

D'altra parte mi pare che abbia bene osservato l'onorevole Senatore Conforti che le parole principii universali di diritto e le altre filosofia del diritto, dinotano presso a poco la stessa cosa, perchè la filosofia del diritto non è altro che la scienza dei principii universali del diritto. Non trovo per ciò nessuna ragione di mutare la dizione dell'articolo che è la riproduzione, come ho detto, di quanto è stabilito nel Decreto del 1866; anche perchè non vorrei, che da questa discussione nascesse il convincimento che nostro pensiero fosse quello di rendere meno difficili gli esami, mentre noi ora ci studiamo di ottenere una più sicura guarentigia delle cognizioni e del sapere di coloro che vi si presentano. Ad ogni modo non voglio, ripeto, far questione di parole, e me ne rimetto al giudizio del Senato.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Faccio osservare al Senato che fra le cattedre universitarie ve n'è una nella quale s'insegna la filosofia del diritto e chiunque si è laureato ha dovuto fare l'esame di filosofia di diritto.

Ora che cosa significa la disposizione che l'uditore debba esporsi ad un esame di filosofia di diritto? Non altro se non che egli deve ripetere l'esame che ha fatto nell'Università.

Quello che oggi va inteso sotto nome di *fi-losofia* di diritto, originariamente denominavasi diritto naturale, o diritto individuale, sociale o delle genti, o diritto universale. Filosofia, significa conoscenza delle cose per le loro origini; e la voce *filosofia del diritto* esprime più esattamente, come oggi s'intende e si spiega, il diritto naturale o universale.

Quindi mi unisco all'opinione dell'onorevole Guardasigilli, quella cioè di non sostituire alle parole filosofia del diritto altra qualsiasi espressione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare si procede alla votazione.

Due sono le proposte che sono state fatte sopra l'art. 19: una, dall'onorevole Mirabelli e consiste nell'aggiungere alla prova scritta l'esame orale. La prima parte dell'articolo secondo la proposta del Senatore Mirabelli sarebbe dunque così concepita: « I concorsi di cui nell'articolo precedente, hanno luogo in iscritto ed a voce.

Essi verseranno sulle seguenti materie, ecc. » Questa proposta è concordemente accettata dalla Commissione e dal Ministro.

La pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvata.)

La seconda proposta consiste nel sostituire alle parole filosofia del diritto le seguenti: principii di diritto universale.

Questa proposta è accettata dalla Commissione e non dal Ministro; il signor Ministro almeno dice rimettersene alla saviezza del Senato.

Metto ai voti la proposta.

Chi l'approva, abbia la bontà di alzarsi. (Dopo prova e controprova non è approvata.) Ora metto ai voti l'intero articolo che rileggo:

- « I concorsi di cui nell'articolo precedente hanno luogo in iscritto ed a voce, e versano sulle seguenti materie:
 - 1. Filosofia del diritto;
- 2. Diritto romano, diritto pubblico interno e storia della legislazione italiana;
 - 3. Leggi civili e di procedura civile;
 - 4. Leggi penali e di procedura penale;
- 5. Codice di commercio ed ordinamento giudiziario.
- » Essi avranno luogo avanti una Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro di Giustizia, nei modi e nei luoghi determinati dai Regolamenti.
- » Quegli che ha vinto la prova del concorso è nominato uditore con Decreto ministeriale.»

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 24:

- « Per essere nominato aggiunto giudiziario si richiedono le seguenti condizioni:
 - 1. Avere compiuto anni venticinque;
 - 2. Essere stato per tre anni uditore;
- 3. Avere, dopo il triennio, sostenuto con esito favorevole un esame pratico in iscritto ed a voce, innanzi alle Commissioni nominate dal Ministro della Giustizia, nei modi e luoghi determinati dal regolamento.
- » Gli aggiunti giudiziarii saranno nominati giudici di tribunali, e sostituiti procuratori del Re in concorso coi Pretori, nella proporzione di una quarta parte dei posti vacanti. »

È aperta la discussione sull'articolo. 24.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Porto opinione che bisogni ridurre a due gli anni dell'uditorato per passare ad Aggiunto giudiziario. Dio sa ciò che ci vuole per ottenere una laurea dall'Università, ed un laureato dovrebb'essere un enciclopedico; eppure la laurea è un semplice titolo ad honorem, perocchè per entrare nella carriera giudiziaria si dovrà, non ostante il diploma, subìre un concorso scritto ed orale in tutte le materie del diritto privato e pubblico.

Ora, per un giovine che ha superato questo arduo concorso bastano due anni di pratica giudiziaria nella qualità di uditore per giudicare come giudice aggiunto; e se a chi ha tanta teoria non sono sufficienti due anni di pratica, bisogna conchiuderne che è una pianta sterile. D'altronde è la legge che vuole un esame pratico dell'uditore per essere aggiunto giudiziario, cosicchè, non dando pruova di capacità pratica, resterebbe uditore. Per lo che, riducendo a due i tre anni di uditorato, si ottiene lo scopo voluto dalla legge, e si sollevano le povere famiglie che non hanno mezzi di mantenere nei centri giudiziari giovani di belle speranze.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta del Senatore Miraglia?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego il Senato di considerare che la proposta dell'onorevole Senatore Miraglia, per quanto possa sembrare semplice e di facile accoglienza, altrettanto creerebbe un ostacolo di più per trovar candidati alle Preture.

Il Senato sa che gli uditori hanno dinanzi a sè due carriere, potendo aspirare all'ufficio di pretori, ed a quello di aggiunti giudiziarii. Per essere pretori basta un anno di uditorato, val quanto dire di aver esercitato per un anno le funzioni di uditore. Per essere aggiunti giudiziarii invece ci vogliono tre anni di uditorato.

Ora, fissandosi un numero minore di anni di uditorato per gli aggiunti giudiziarii, si renderà meno ricercata la carriera di pretore, perchè quando un giovane ha la facilità, colla sola differenza di un anno, di poter essere nominato aggiunto giudiziario, e di sedere in un Tribunale, in un capo-luogo di Provincia o di Circondario, e di esercitare funzioni più importanti, più rispettate, più alte, si mostrerà maggiormente restio ad accettare l'ufficio di pretore. Colla proposta adunque dell'onorevole Miraglia, si renderà vieppiù difficile uno dei fini principali che coll'attuale progetto noi ci proponiamo, quale è quello d'incoraggiare i giovani ad accettare l'ufficio di pretori.

D'altra parte io credo che, per poter essere ammesso ad amministrare giustizia nei tribunali, non basti aver superato la prova di un concorso, ma faccia mestieri di un tirocinio abbastanza lungo presso i collegi giudiziarii, per acquistare quell'attitudine e quella pratica che ivi soltanto è possibile d'imparare. Per queste considerazioni, pregherei il Senato di lasciare le cose come sono nell'articolo che è in discussione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta?

Senatore VACCA, Relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, Relatore. La Commissione, quando deliberò di accettare tal quale la proposta ministeriale, mosse precisamente da quella stessa considerazione che così opportunamente venne ora svolgendo l'on. signor Ministro; nè le sfuggiva la considerazione sulla quale egli ha chiamato l'attenzione del Senato, cioè, che se per avventura si accogliesse la proposta o l'emendamento dell'onorevole Miraglia che tende a raccorciare il tirocinio da un triennio ad un biennio, evidentemente ne seguirebbe quel tale scoraggiamento in coloro che si avviano nella carriera dei pretori, invece di aggiungere stimolo e allettamento a questa carriera la quale per verità è poco desiderata, anzi fuggita.

Nè qui, io mi farò ad insistere ancora sulle considerazioni alle quali ha richiamato l'attenzione del Senato l'onorevole Ministro Guardasigilli, vale a dire, che da coloro i quali preferiscono di avviarsi alla carriera più splendida del tribunale senza passare per la trafila delle preture, giustizia vuole che si esigano prove maggiori, tirocinio più allungato, e quell'istruzione e quell'applicazione del diritto al fatto che si ottiene senza dubbio meglio in un tirocinio di tre anni di quello che in due anni soli. Per queste ragioni la Commissione non può accettare l'emendamento del Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Miraglia insiste nel suo emendamento?

Senatore MIRAGLIA. Battuto dal Ministro e dalla Commissione, io sono sicuro della disfatta, in conseguenza ritiro la mia mozione.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ritira il suo emendamento. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo 24 che ora rileggerò.

« Art. 24. Per essere nominato aggiunto giudiziario si richiedono le seguenti condizioni:

- 1. Aver compiuto anni venticinque;
- 2. Essere stato per tre anni uditore;
- 3. Avere, dopo il triennio, sostenuto con esito favorevole un esame pratico in iscritto ed a voce, innanzi alle commissioni nominate dal Ministro della Giustizia nei modi e luoghi determinati dal regolamento.
- » Gli aggiunti giudiziarii saranno nominati giudici di tribunali, e sostituiti procuratori del Re in concorso coi pretori, nella proporzione di una quarta parte dei posti vacanti. »

Coloro che approvano quest'articolo, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Si dà lettura dell'articolo 39.

- « Art. 39. Per essere nominato pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno in qualità di uditore, e l'esame pratico indicato dall'articolo 23.
 - » Possono altresì essere nominati pretori:
- 1. I vice-pretori mandamentali laureati in legge dopo tre anni di esercizio;
- 2. I laureati in legge, dopo tre anni di esercizio effettivo dell'avvocátura avanti le Corti o Tribunali;
- 3. I procuratori laureati in legge, dopo quattro anni di esercizio effettivo avanti le Corti o i Tribunali nella qualità di capo di ufficio;
- 4. I notai laureati in legge, dopo sei anni di esercizio effettivo della loro professione. »

Senatore PANATTONI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Domanderei all'onorevole Ministro, e alla Commissione, che dichiarassero: cosa hanno inteso per esercizio
effettivo; se questo cioè si debba provare colla
realtà di un attivo patrocinio. Io invero sarei
di questo parere: imperocche, se l'esercizio ef-

fettivo s'interpretasse ammettendo tutti gli abilitati ad esercitare, e si risolvesse nell'esercizio presunto, io sarei contrario alla dizione di
questo articolo della legge, e resterei contrario
sempre ad un linguaggio che non fosse determinato. Io ammetterò volentieri, che chi abbia
dato buona prova nell'esercizio del Foro, possieda attitudini per disbrigar le funzioni del
Giudice, ma non ammetto che il lasso di un
triennio dalla matricola, costituisca esso una
capacità. Quindi dallo schiarimento che mi sarà
favorito, desumerò la ragione del voto che potrò
dare.

Quanto poi ai notari, sono perfettamente convinto che non convenisse ammetterli, per questa sola qualità, nella categoria di coloro che sono capaci a fare da giudici o da pretori. I notari non hanno obbligo di molti studi; i notari si esercitano più che altro in funzioni tecniche; invece il pretore deve avere un'abilità civile, un'abilità criminale, deve aver anche nozione del modo di fare un processo. Queste attitudini e nozioni, un notaro non le acquista per nulla mediante l'esercizio dei rogiti e dei protocolli. Quindi il numero degli anni del notariato, è un criterio eterogeneo, ed il tempo di cotesto esercizio non può render il notaro capace di diventare pretore. Se poi questo notaro avrà personalmente, e fuori dell'esercizio, capacità speciali ed eccezionali, questo sarà un caso diverso e richiederà una disposizione concepita più esattamente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'onorevole Panattoni ed il Senato a considerare, che l'articolo 39, che è in discussione, non è che la riproduzione testuale dell'articolo 39 della legge organica, con questa sola differenza, che nel progetto si viene alquanto a restringere il tempo di esercizio della professione di avvocato o notaio, richiesto per la nomina a pretore; perchè in verità, quando si scrisse quell'articolo nella legge organica del 1865, si credette che la vita umana fosse assai lunga. In effetti con quella legge fu stabilito che i vice-pretori mandamentali laureati in legge, non potessero essere nominati pretori se non dopo quattro anni di esercizio, gli avvocati laureati in legge non lo potessero essere se non dopo cinque anni di effettivo esercizio dell'av-

vocatura, ed i procuratori ed i notari laureati in legge dopo otto anni di esercizio effettivo della loro professione.

Ora, chi per cinque anni ha fatto l'avvocato non va a fare il pretore se è riescito avvocato; e, se disgraziatamente non è riescito nell'avvocatura, non riuscirà nemmeno un buon pretore. Chi parimenti per otto anni ha fatto il capo di ufficio in qualità di procuratore, non va certo a fare il pretore nell'età di 30 o 32 anni; e così pure chi abbia esercitato per otto anni la professione di notaro.

Ora, appunto per ovviare a queste difficoltà di non trovare pretori, o di trovarli solo tra quelli che non sono riesciti a procacciarsi nel Foro un nome ed una fortuna, si è cercato di diminuire alquanto gli anni di esercizio della professione richiesti per la nomina alla carica di pretore.

Epperò, per poter aspirare al posto di pretore invece di quattro anni per i vice-pretori, se ne sono richiesti tre; invece di cinque anni di esercizio effettivo dell'avvocatura per i laureati in legge, se ne domandano tre; per i procuratori laureati in legge quattro anni di esercizio effettivo di professione in qualità di capo di ufficio, invece di otto; e così da ultimo pei notai laureati in legge sei anni di esercizio effettivo di notariato invece di otto.

In quanto alle difficoltà promosse dall'onorevole Panattoni io faccio osservare, che nella legge organica del 1865 relativamente alle condizioni necessarie per potere essere nominato pretore, erano scritte le stesse parole che ora vedonsi nel progetto, non essendovi in ciò innovazione alcuna; ed intanto non si è mai fatta questione per sapere che cosa dovesse intendersi per esercizio effettivo della professione, perocchè si è ritenuto che da queste parole si rilevi abbastanza chiaro il pensiero del legislatore, che per la nomina a pretore non basti che si abbia la potestà di esercitare l'avvocatura, ma fa mestieri che questa siasi effettivamente esercitata innanzi le corti ed i tribunali del Regno.

Niuna innovazione si è del pari arrecata circa la capacità dei notai di aspirare all'ufficio di pretori. Questa capacità è ugualmente ammessa dalla legge vigente; ed il progetto non ha fatto altro che ridurre a sei anni il periodo troppo lungo di esercizio della professione, che attualmente si richiede. E questa capacità pei notai,

ammessa dalla legge del 1865 e conservata nel progetto che discutiamo, sta meno nell'esercizio del notariato, pel quale è pure indispensabile un sufficiente corredo di cognizioni giuridiche, ma più nella laurea, che si richiede come requisito indispensabile per potere aspirare al posto di pretore.

Io credo per conseguenza che, non essendo altro l'articolo 39 del progetto se non la riproduzione dell'articolo 39 della legge del 1865, meno quelle poche modificazioni che ho accennate, il Senato possa accettarlo nel modo come è redatto.

Senatore VACCA, Relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, Relatore. Le giuste osservazioni fatte dall'onorevole Ministro dispensano la Commissione dall'aggiungere nuovi rilievi; solamente noi crediamo opportuno di far notare all'onorevole Senatore Panattoni che l'equivoco non è possibile; il testo della legge è chiaro, si parla sempre di esercizio effettivo.

Questa osservazione credo che basterà a convincere ed a togliere ogni dubbio all'onorevole Senatore e al Senato.

Rispetto poi ai Notai, io pregherei l'onorevole Senatore Panattoni a riflettere che qui non si tratta che di una facoltà data al Ministro di scegliere, nell'ordine rispettabilissimo dei Notai, taluno che veramente si raccomandasse per sapere, per intelligenza e per meriti speciali, e farlo entrare nella Magistratura.

Questa facoltà data al Ministro io non credo certo che possa mai recar danno alla Magistratura.

Senatore PANATTONI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Relativamente agli esercenti l'ufficio di Procuratore, siccome ho osservato che l'articolo aggiunge che debbano essere procuratori capi di ufficio, sebbene questa frase non sia usata in molti paesi, pure l'accetterò in quanto esprime qualche cosa, che per me è una garanzia, giacchè significa un Procuratore che regge il suo studio e sta alla testa degli affari; sicchè riterrò che si voglia qualche cosa più che un generico esercizio della professione di Procuratore. Per questa parte adunque, ed in siffatta intelligenza recedo da qualunque ulteriore osservazione.

In quanto ai notari per altro non mi appagherebbe che siano pure contemplati dalla

legge del 1865. Infatti dovendo noi metter mano a modificare quella legge, mi pare che lo stare attaccati a quello, che essa prescrive sarebbe una contraddizione. Frattanto ho sentito l'onorevole Relatore fare un rilievo, che rimarrà qual commento a questo articolo; cioè che il notaro non sarà considerato accettabile come notaro, ma perchè associa altre qualità che lo rendono più adatto alle funzioni della Magistratura; e mi affiderò alla spiegazione onde ritenere che non si confonda il notariato col tirocinio per la Magistratura. D'altronde io credo che l'onorevole Ministro, benchè si riporti alla legge anteriore del 1865, non avrebbe da citare molti esempi di notari passati alle preture. Perciò credo esaurita la disputa.

Senatore MIRABELLI. domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Un laureato il quale vuole essere nominato pretore deve fare l'esame teorico, espresso nell'articolo or ora votato, che è abbastanza grave, e poi fare un anno di uditorato; e da ultimo un esame pratico, cioè dire scrivere tre sentenze, una civile, una correzionale, ed un'altra penale.

Secondo l'articolo 39 della legge organica vigente, i vice-pretori, i laureati in legge, avvocati, procuratori, i notari anche laureati in legge, dopo determinati anni di esercizio sono eleggibili, ma debbono fare l'esame, non teorico come all'articolo 19, ma pratico, cioè decidere con sentenza una fattispecie civile, correzionale e commerciale.

Nell'articolo che proponeva il Ministro Guardasigilli, quest'esame si mantiene; si diminuisce semplicemente il tempo dell'esercizio. La Commissione sopprime l'esame pratico.

Se l'articolo si vota dal Senato come è concepito dalla Commissione, quale ne verrà conseguenza? Non avremo più uditori, perchè l'uditore si farà procuratore, ed aspetterà tre anni, e poi pel solo fatto di essere procuratore diverrà eleggibile a pretore.

Chi è che dopo laureato voglia sostenere l'esame teorico prescritto dall'articolo 19 e voglia fare in iscritto un esame pratico, ed un anno di uditorato?

Dunque la prima conseguenza che porterà questo articolo 39, come è combinato dalla Commissione senza l'esame pratico, sarà che non avremo più uditori.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Questo è un equivoco.

Senatore MIRABELLI. Seconda osservazione.

È troppa la facoltà che si dà al potere esecutivo di scegliere fra tutti i procuratori, fra tutti gli avvocati, fra tutti i notai, ed i vicepretori senza un esperimento preliminare. Non sarà, ripeto, quell'esame difficilissimo che prescrive l'articolo 19; ma un esame tale che dia garanzia che si sappia fare una sentenza.

Per conseguenza, io riprendo la disposizione che ha il progetto ministeriale, e vi propongo il seguente emendamento:

« Tutti costoro, cioè a dire i vice-pretori laureati in legge, i procuratori laureati in legge, i notai laureati in legge, tutti costoro devono aver sostenuto con esito favorevole gli esami di abilitazione prescritti dall'articolo 23. »

Senatore VACCA, Relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, Relatore. Io piglio quest'occasione per porgere una preghiera all'onorevole nostro Presidente. Trattandosi di una legge di tanta importanza, nello scopo di procedere ponderatamente e schivare gli equivoci, i quali sogliono spesso derivare dalla discussione, dirò così, tumultuaria, io faccio preghiera che l'emendamento proposto sia passato all'esame della Commissione; affinchè l'equivoco, esistendo, venga rettificato. E tale preghiera io la do anche per ogni altro emendamento che potrebbe influire sulle divergenze tra il progetto e il contro-progetto.

PRESIDENTE. In massima mi pare che la domanda dell'onorevole Relatore sia ottima, e sarebbe desiderabile che tutti gli emendamenti prima di essere discussi fossero esaminati dalla Commissione, ma nel caso nostro farò osservare che la Commissione ha esaminata la questione, e che nel progetto del Ministero, come ha notato l'onorevole Senatore Mirabelli, già si trovava questa disposizione.

L'onorevole Relatore dice che l'ha esaminata e non ha creduto di ammetterla.

Dunque che cosa farà la Commissione? La riprenderà in esame? Mi pare che non sia il caso, trattandosi di cosa già nota.

Senatore VACCA, Relatore. La Commissione crede che sia il caso di occuparsene nuovamente.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola. PRESIDENTE. Il Senatore Castelli ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Io mi associo senza difficoltà all'emendamento proposto dall'onorevole Mirabelli, però io limiterei la condizione che assoggetterebbe gl'individui che aspirano al posto di Pretore all'esame pratico, la limiterei, dico, ai soli laureati in legge, ai procuratori laureati, ed ai notai, ma non la estenderei ai vice-Pretori per la ragione evidente, che i vice-Pretori, esercitandole loro attribuzioni, hanno appunto già fatto la pratica per le funzioni giudiziarie; ed in conseguenza non si saprebbe con quale ragione, dopo avere per tre anni esercitatole funzioni di Pretori, debbano essere assoggettati ad un nuovo esame pratico; questo io non lo vorrei. Quindi, associandomi, come dissi, all'emendamento dell'onorevole Mirabelli, limiterei l'esame alle persone contemplate nei numeri 2, 3, 4 dell'art. 39.

PRESIDENTE. Il signor Ministro è pregato di far conoscere la sua opinione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La mia opinione è quella che aveva già manifestata nel progetto di legge.

Io credo indispensabile di conservare l'esame pratico anche per costoro, com'è stabilito nell'art. 39 della legge del 1865, perciocchè, ripeto, l'unica modificazione, che si è voluto portare a quell'articolo, è di restringere alquanto il tempo dell'esercizio della professione per le persone ivi nominate.

Nè mi pare poi che possa avere gran peso l'obbiezione dell'onorevole Senatore Castelli, che i vice-pretori, avendo amministrato giustizia e profferite sentenze, hanno già dato prova della loro pratica negli affari giudiziari; perciocchè non basta il dare una prova qualunque col profferire un dato numero di sentenze, ma fa mestieri che la si dia soddisfaciente, quando da vice-pretore riuscisse divenire pretore; epperò sarebbe opportuno che, oltre la prova fatta nella qualità di vice-pretore, il candidato sostenesse pure un esame pratico, per mostrarsi indubbiamente capace all'ufficio di magistrato.

Ritengo adunque che anche per i vice-pretori non convenga derogare alla disposizione che già era nella legge del 1865, ed insisterei perchè sia ritenuto in quest'articolo l'ultimo comma dell'art. 39 della legge vigente.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io appoggio la proposta della Commissione; e per vero, la ragione per la quale giovani procuratori ed avvocati di belle speranze non intendono accettare posti di pretori, è quella di credersi umiliati nel doversi sottoporre ad un esame pratico. Come volete che cimenti la sua riputazione chi, con l'esercizio effettivo della professione, ha dato prova d'idoneità? Ben a ragione adunque col progetto della Commissione, non solo si riduce il tempo dell'esercizio della professione di procuratore o avvocato, ma anche si dispensa dall'esame pratico.

Che varrebbe l'esercizio effettivo senza la convinzione di essersi dimostrata la capacità per uffici di magistratura? Il Ministro Guardasigilli può nominare a consigliere di Cassazione o di appello un avvocato dopo dieci o dodici anni di esercizio della sua professione, senza bisogno di esame pratico; e sarebbe per vero cosa ridicola richiedere l'esame pratico da chi deve risiedere nella Suprema Magistratura; e per qual ragione poi si richiederebbe questo esame da un procuratore o avvocato che dopo tre anni di esercizio effettivo si ritiene meritevole per un posto di pretura?

Si obbietta che dando questa facilitazione a giovani procuratori od avvocati, ne avverrà che i giovani preferiranno l'esercizio effettivo della professione al tirocinio dell'uditorato.

Piacesse al cielo che ciò avvenisse, perocchè il vero semenzaio della magistratura dovrebbe essere il Foro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'onorevole Miraglia di osservare che non vi è contraddizione fra gli articoli 39 e 50 della legge organica.

L'articolo 39 prescrive l'esame pratico oltre l'esercizio effettivo dell'avvocatura per la nomina a pretore, perchè non richiede il periodo di sette anni di esercizio come fa l'articolo 50. Colui che ha sette anni di effettivo esercizio di avvocatura, può non solo essere nominato giudice di tribunale, ma, volendolo, può eziandio essere nominato pretore, senza sottoporsi all'esame pratico.

Io sono stato un po' largo nel ridurre il tempo dell'esercizio, della professione, ma non vorrei scendere a larghezze maggiori col pericolo di non avere poi nelle nomine quelle guarentigie che dà la legge del 1865, mediante l'esame pratico. Quindi io insisterei per mantenere l'articolo com'era nella legge del 1865, e com'è ora proposto al Senato.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Io mi permetto di dire due parole in appoggio dell'articolo presentato dall'onorevole Guardasigilli, facendo però una semplice eccezione per i vice-pretori. E per verità, io trovo che, persone le quali nel fatto hanno esercitato l'ufficio di Magistrato, possono benissimo essere dispensati dall'obbligo di sottoporsi ad un esame.

Gli altri appartenenti ad altre categorie non può dirsi che abbiano dato alcuna prova della loro capacità. Ecco perchè trovo giustissima la distinzione che faceva uno degli onorevoli preopinanti, fra i primi ed i secondi, obbligando questi ultimi soltanto ad un esame di pratica.

Un notaio, abbia egli pure esercitato il suo ufficio per molti anni, abbia egli pure la riputazione di valente notaio, e che perciò? dovremo noi, potremo noi ritenere che sol per questo sarà per essere un buon Magistrato?

Ma, Dio mio! vi è una tale differenza fra l'ufficio di Notaio e quello di Magistrato da non potersi logicamente ammettere un termine di paragone. Dicasi presso a poco lo stesso per i Procuratori.

Da tutte le parti si è detto nelle passate tornate di voler migliorare la classe dei Pretori; ma noi faremmo loro male piuttosto che bene, quando ammettessimo i notai e i procuratori, senza alcun'esame, ed in seguito del semplice esercizio, più o meno lungo, delle proprie funzioni, a concorrere con essi ai primi gradi della magistratura giudicante.

Io spero che il Senato seguirà l'avviso del Signor Ministro, anzichè quello della Commissione.

Senatore LAUZI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Appoggio anch'io l'opinione di coloro che convengono coll'onorevole Guardasigilli, e domanderebbero che i professionisti, volendo entrare nella Magistratura, a termini di questo articolo 39, debbano subire un esame pratico, un esame di abilitazione.

Non voglio all'uopo ripetere le ragioni, che, meglio di quanto io potrei fare, furono già enunciate da altri oratori.

Mi piace pertanto aggiungere una sola osservazione che mi pare non sia stata fatta.

L'onorevole Miraglia, che non consente con noi, non vorrebbe credere probabile che uomini rispettabili vogliano passare dall' esercizio della l'avvocatura e del notariato all'esercizio della magistratura pretoriale, per non assoggettarsi ad un esame. Ora, io prego l'onorevole Miraglia a riflettere, che sicuramente non saranno gli uomini distinti di cui egli si preoccupa, che vorranno, dopo tre o quattro anni di esercizio, entrare nelle Preture, giacchè dà poco buona idea del suo valore colui che dopo tre, o quattro anni rispettivamente di esercizio sia di notaio, sia di avvocato, dimostra di non guadagnarsi uno scudo al giorno, giacchè chi si guadagna uno scudo al giorno, e non è poi gran cosa, è già in posizione migliore di un pretore di ultima categoria.

Senatore PANATTONI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Io vorrei rivolgere una preghiera alla Commissione. A me pare che non si tratti di modificazioni tanto gravi da dover occupare intelletti così rispettabili come quelli degli onoreveli membri della Commissione, per lo spazio di tempo che il Relatore domanda. Qualunque sia il voto suo, io credo che la Commissione potrebbe esprimerlo immediatamente, e così il Senato potrebbe passare subito ai voti.

Senatore VACCA, Relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, Relatore. Io, interpretando anche il voto della Commissione, credo d'insistere sul rinvio per le ragioni dianzi esposte. Mi pare che sarebbe un cattivo metodo, quando sorge un emendamento, con opposizioni e divergenze d'opinioni, come in questo caso precisamente avviene, pigliare una deliberazione e manifestare un avviso, prima che si sia maturato il pro e il contro delle varie opinioni; per conseguenza, pregherei l'onorevole Presidente a non opporsi a che, in legge di tanta importanza, quando la Commissione esprimesse il desiderio del rinvio, a questo desiderio si aderisca.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Relatore ha creduto parlare di me, io debbo fargli osservare che non posso fare diversamente da quanto prescrive il nostro Regolamento.

Se le proposte sono di tal natura che esigano un ulteriore esame prima di essere deliberate, spetta al Senato di rinviarle alla Commissione, ed il Senato suole per lo più abbondare in questo senso. Ma per altra parte s'in-

tende anche, che le Commissioni sogliano essere prudenti nel chiedere questi rinvii, e quando si tratta di proposte fatte dal Ministero e su cui la Commissione ha già deliberato, veramente io credo che non possa essere sempre necessario il rinvìo ad un nuovo esame.

Ad ogni modo la Commissione persistendo nel chiedere il rinvìo, io debbo interrogare il Senato.

Chi intende di ordinare il rinvio alla Commissione di questa proposta, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Prego la Commissione di dichiarare se insiste sulla sua redazione.

Senatore VACCA, Relatore. La Commissione insiste nella sua redazione.

PRESIDENTE. Allora si passerà ai voti; si comincierà a votare la parte dell'articolo proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero, quindi passeremo alle aggiunte.

(V. sopra, art. 39.)

Quelli che approvano quest'articolo, vogliano sorgere.

(Approvato.)

Castelli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domandola parola. PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io preferirei che si adottasse la formola che si trova nella legge del 1865.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Riproducendo l'art. 39 secondo la proposta fatta dall'onorevole signor Ministro, resta implicitamente soggetto all'esame pratico anche il vice-pretore, e qui sta la questione; cioè, di vedere se il Senato vuole assoggettare a questo esame indistintamente così i vice-pretori, come i laureati in legge, i procuratori laureati in legge, i notai, o se, secondo propongo io, quest'obbligo di sostenere l'esame pratico, si debba limitare alle sole tre categorie posteriori a quella dei vice-pretori; quindi mi pare che il riproporcela pura e semplice quale sta, implichi l'esclusione di un emendamento che non sarebbe messo ai voti, ed in conseguenza, senza che ciò sia deliberato dal Senato, si verrebbe a mantenere l'obbligo dell'esame, anche riguardo ai vice-pretori.

PRESIDENTE. L'emendamento sarà dunque messo ai voti.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Mirabelli ha la parola. Senatore MIRABELLI. Poichè si crede non interamente esatta la formola dell'emendamento da me proposto, lo ritiro e vi sostituisco la formola che è nell'art. 39, come propone l'onorevole Ministro. Farò poi osservare all'onorevole Castelli, che col suo emendamento la condizione del vice-pretore si peggiora e non si migliora, perchè un vice-pretore che dopo tre anni di servizio vuol acquistare il diritto ad esser pretore, ha il mezzo aperto dell'esame; ora perchè vorreste togliere al vice-pretore questo diritto?

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Io ho chiesto la parola per rispondere ad un argomento del Senatore Mirabelli, e credo tanto più di doverlo fare, inquantochè sono stato uno dei sostenitori dell'emendamento proposto dal Senatore Castelli.

Il Senatore Mirabelli dice che con quest'emen-Ora passiamo alle aggiunte Mirabelli e damento si farebbe ai vice-pretori piuttosto un-male che un bene, perchè si toglierebbe loro la facoltà di esporsi ad un esame; ma, o Signori, questa facoltà nessuno la toglie loro, perchè è di tutti. Infatti chi ha mai detto che il vice-pretore non possa più esporsi ad un esame?

> Chi ha pensato, mai che, riconoscendo nei vice-pretori la capacità di poter essere nominati pretori dopo tre anni di esercizio senza bisogno di esame, si togliesse loro la facoltà di esporsi all'esame quando questo a loro piacesse?

> Il ragionamento che noi facevamo per dimostrare quanto è diversa la posizione dei vice-pretori da quella dei procuratori e notai, si riduceva a questo. Il principio da cui bisogna partire per la dispensa dall'esame pratico, per esser nominato pretore, è poggiato sull'idoneità del candidato, che dee risultare dall'esercizio di lui per un dato tempo nelle funzioni ch'è chiamato a compiere. Ora, è apertamente manifesta la differenza che passa fra ì vice-Pretori e i notai e procuratori. I primi possono benissimo dar la prova della loro idoneità, poichè il loro tirocinio versa sulla stessa materia che forma il soggetto delle loro funzioni, anzi propriamente le esercitano gratuitamente; in una parola essi già sono proprii

e veri magistrati ed impartiscono giustizia civile e penale.

Invece i notai e i procuratori, fanno un tutt'altro tirocinio, e dalle loro funzioni è difficile che possa scaturire la prova della loro idoneità ad adempiere le funzioni di pretori. Quindi è giustissimo che sieno obbligati a sottoporsi ad un esame pratico. Chi è un eccellente notaio può essere un cattivo pretore.

Il procuratore che ha nell'esercizio della sua professione dato prove di essere intelligente, solerte ed attivo, probabilmente manca di quell'attitudine necessaria per amministrar la giustizia. Non c'illudiamo: l'essere magistrati non è questione d'intelligenza soltanto, ma di attitudine e di pratica. Non so se m'inganni, ma mi pare di aver risposto quanto meglio si poteva alle osservazioni dell'onorevole Mirabelli.

Senatore CASTELLI E. Io ho domandato la parola prima dell'onorevole De Filippo.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha la parola. Senatore CASTELLI E. Avevo chiesto la parola per rispondère all'onorevole Mirabelli.

L'onorevole Mirabelli ha detto che coll'eccezione che propongo a riguardo dei vice-pretori, io vengo a peggiorare la loro condizione. In verità non so d'onde tolga quest'argomento l'onorevole Mirabelli. Egli dice: se il vice-pretore non prenderà l'esame, non acquisterà nessun diritto alla carriera. Potrà ottenere il posto, potrà non ottenerlo, ciò dipenderà assolutamente dall'arbitrio del Ministro. Se invece sostiene l'esame pratico, acquista un diritto positivo ad esser nominato pretore.

Ma io dico che il diritto di essere nominato pretore lo acquista tanto se la legge gli prescriva di sostenere l'esame, quanto se la legge gli prescriva solo di avere esercitato per tre anni le funzioni giudiziarie; il diritto è lo stesso. Questo diritto poi non è assoluto nè nell'uno nè nell'altro caso, e perchè? Perchè la legge dice testualmente nell'art. 39: « Possono altresì essere nominati pretori. » Ora, con questa dizione, ancorchè si aggiunga l'obbligo di dover sostenere l'esame, il diritto non sarà mai acquistato, sarà sempre una semplice capacità ad ottenere.

Quindi l'argomento messo innanzi dall'onorevole Senatore Mirabelli, per contrastare il mio emendamento, credo che non valga a farlo rigettare. PRESIDENTE. L'onor. Senatore Conforti ha la parola.

Senatore CONFORTI. Aggiungerò semplicemente una osservazione a ciò che ha detto l'onorevole Senatore Castelli.

L'articolo dice:

« Possono altresì essere nominati pretori, i vice-pretori mandamentali laureati in legge dopo tre anni di esercizio. » Si dice poi che per essere nominati pretori, bisogna che sostengano un esame pratico anche i vice-pretori.

Qui si tratta di semplice idoneità, per modo che, se per avventura un vice-pretore abbia dato prova d'incapacità, il Ministro non lo nominerà pretore. Però io domanderei: voi gli date le funzioni giudiziarie, voi gli fate giudicare del mio e del tuo, dei diritti più sacrosanti dei cittadini per lo spazio di tre anni di esercizio, e dopo volete un esame pratico per poterlo disapprovare; vale a dire che tutto quello che ha fatto nello spazio di tre anni può essere stato mal fatto! Questo è lo stesso che screditare precisamente le funzioni che esercita.

Per conseguenza, io crederei che l'emendamento dell'onorevole Castelli dovesse essere accettato.

PRESIDENTE. L'onorevole Mirabelli ha la parola. Senatore MIRABELLI. Se il Senato approverà l'emendamento dell'on. Castelli, le conseguenze saranno queste; che il Ministro può nominare il vice-pretore dopo tre anni di esercizio, e non nominarlo. I procuratori del Re, i procuratori generali, i Presidenti delle Corti non hanno buona opinione della capacità di questo vice-pretore. Sono tutti uomini e può essere erronea la loro opinione. Questo vice-pretore si sente abbastanza in forza di dare un esame d'idoneità; non ostante l'erroneo parere de' Capi della Corte, da eligibile vuol essere eletto. Ora, si vuol togliere a questo vice-pretore il diritto di esporsi all'esame di abilitazione?

Certamente, dice l'onorevole De Filippo, egli può presentarsi ed esporsi all'esame; ma votandosi l'articolo come si propone, come si presenterebbe a questo esame, in che qualità può fare l'esame di abilitazione?

Bisognerebbe che egli avesse una delle condizioni stabilite dallo stesso articolo che abbiamo votato.

O l'esercizio dell'avvocatura, ed egli non l'ha perchè fa il vice-pretore, o di quella di procuratore o notaio, ed egli non è nè l'uno, nè

l'altro. Non avendo dunque alcuna condizione necessaria per esporsi all'esame, la sua domanda sarà respinta. Ora, quando egli si presenterà all'esame di abilitazione, può avere il diritto, può esercitare il diritto di essere pretore.

Per conseguenza, mi riserbo di proporre un sotto-emendamento qualora il Senato voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Castelli, cioè a dire, che il vice-pretore, dopo tre anni di esercizio, possa esporsi all'esame di abilitazione.

Dice poi l'onorevole Castelli: « ma anche questi che fa l'esame, non acquista un diritto. » Per verità costui non acquista un diritto assoluto, un diritto che dia azione giudiziaria. Però un vice-pretore, che dopo tre anni di esercizio, si esponga all'esame di abilitazione e sia approvato, non può non esser nominato dal Governo senza che questo si esponga alla taccia d'ingiusto.

PRESIDENTE. Ora si passerà ai voti. Si porrà anzitutto in votazione la proposta del Senatore Castelli, il quale propone di sottoporre all'esame i candidati indicati nell'articolo 39, tranne i vice-pretori.

Prego l'onorevole Ministro, il Relatore e l'onorevole Mirabelli a porgere attenzione.

Leggo il testo dell'ultimo paragrafo dell'articolo 39:

« Tuttavia i vice-pretori di cui al N. 1, gli gli avvocati che non abbiano un esercizio effettivo di sette anni, i procuratori e notai debbono, prima di essere nominati, sottoporsi ad un esame di abilitazione conforme a quello prescritto dall'art. 23 e riportarne l'approvazione. »

È questo il testo?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per me questo è il testo.

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Castelli che è la seguente: « ad eccezione dei vice-pretori. »

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvata.)

PRESIDENTE. Si passa ora a votare la proposta dell'onorevole Senatore Mirabelli, ch'è la seguente: Tutti costoro però devono aver sostenuto con esito favorevole l'esame di abilitazione prescritto dall'art. 23.

Chi approva questa proposta, si alzi. (Non è approvata.)
Senatore LAUZI. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Faccio osservare che nessuno si mosse, perchè nessuno intese che cosa si fosse messo in votazione.

PRESIDENTE. Ella dice questo, ma non gli altri Senatori. Del resto, mi pare di avere parlato abbastanza chiaro, e che la mia voce non sia tanto esile da non essere intesa.

Quando ho posto ai voti l'art. 39, omisi di leggere l'ultimo paragrafo, e quindi non l'ho messo ai voti.

Esso è così concepito:

« Nessuno può essere nominato Pretore, prima di avere compiuta l'età di anni 25. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora apro la discussione sopra l'articolo 40, del tenore seguente:

« Possono esser nominati vice-Pretori mandamentali i laureati in legge, che abbiano l'età di anni 25, i notai ed i procuratori esercenti.

» Per essere nominato vice-Pretore comunale sono necessari i requisiti prescritti dall'art. 33. »

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi-l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Per bene intendere l'articolo 53 soffra il Senato che io legga l'art. 52 della legge organica, che non entra in discussione, così concepito: « vi ha un tribunale di commercio in ciascuno dei luoghi designati dalla Tabella. »

Senatore VACCA, Relatore. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, Relatore. La Commissione ha creduto di trasferire l'articolo 53 in disamina, che statuisce i tribunali di Commercio, dando facoltà al Ministro di istituirne altri ove il bisogno lo richieda, prima dell'articolo 30 che si occupa di circoscrizioni giudiziarie; quindi io pregherei il Senato di tener conto di questo trasferimento.

PRESIDENTE. Si potrà riservare il collocamento di quest'articolo. La parola è al Senatore Miraglia per continuare il suo discorso.

Senatore MIRAGLIA. Diceva io adunque, che avendo l'art. 52 della legge organica determi-

nato, che nella Tabella annessa alla legge medesima sono indicati i luoghi di sede di Tribunale di commercio, con l'art. 53 si dava facoltà al Governo di poter creare altri Tribunali. Ora il progetto ministeriale e della Commissione, conservando l'art. 53, aggiunge in un secondo comma che il Governo ha l'altra facoltà di sopprimere quei Tribunali di commercio ove il bisogno lo richiedesse.

Io intendo di mettere da parte la quistione. PRESIDENTE. Io qui non veggo nessuna aggiunta della Commissione è il testo del Ministero.

Senatore MIRAGLIA. Io ho detto che l'aggiunta è del Ministero e della Commissione, e sostengo, mettendo sempre da parte il principio se convenga o pur no sopprimere la giurisdizione commerciale, che bisogna stabilire la proposizione inversa di quella ammessa dal Ministero, vale a dire, togliere al Governo la facoltà di creare nuovi Tribunali, e dargli quella di sopprimere quei Tribunali di commercio che si trovano decapitati per mancanza di affari.

L'Inghilterra e l'Olanda non hanno Tribunali di commercio, e il commercio non se ne preoccupa e prospera; ed i grandi scrittori, i quali non credono ancora venuto il tempo di sciogliere tutti i Tribunali di commercio, non ne riconoscono la utilità pratica, che nei soli grandi centri di manifatture e di affari. Ora, nella Tabella annessa alla legge organica, troviamo i Tribunali di commercio, non solo nelle grandi città che hanno un esteso traffico, ma anche in piccoli centri, dove non è vita commerciale; ond'è, che conservando al Governo la facoltà di creare altri Tribunali di commercio, non si fa alcun passo per potersi divenire un giorno all'abolizione della giurisdizione commerciale.

Perlocchè col mio emendamento nei seguenti termini, intendo sostituire, all'art. 53 del progetto, questo:

« Il Governo del Re è autorizzato a sopprimere con Decreto reale, quei Tribunali di commercio la cui necessità non apparisca sufficientemente dimostrata, sentito il Consiglio provinciale, la Camera di commercio ed il Consiglio di Stato. »

PRESIDENTE. Interrogo l'onor. Ministro se accetta questa proposta che consiste nel convertire in articolo il capoverso dell'articolo 53.

Senatore MIRAGLIA. Perdoni: il mio emendamento tocca tutto l'articolo.

PRESIDENTE. L'effetto della sua proposta è di

convertire in articolo la seconda parte, e di sopprimere la prima; cosicchè di questa non si parla più.

L'emendamento del Senatore Miraglia è così concepito:

Il Governo del Re è autorizzato a sopprimere con Decreto reale quei tribunali di commercio, la cui necessità non apparisca sufficientemente giustificata, sentito il Consiglio provinciale, la Camera di Commercio e il Consiglio di Stato.

Prego il Ministro a dichiarare se accetta questa proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato sa che la questione dei tribunali di Commercio è fra le più complicate; difatti in uno dei progetti di legge che ricordai l'altro giorno, se ne proponeva la soppréssione.

Questa proposta diede origine a grandi difficoltà. Per risolverle, il Governo nominò un'apposita Commissione, la quale, esaminata attentamente la questione, deliberò non essere, nelle condizioni attuali del Regno, opportuno sopprimere i tribunali di commercio. Però la Commissione medesima fu d'avviso doversi sopprimere quei tribunali di commercio, la cui utilità e necessità non fossero chiaramente giustificate. Nacque di qui l'articolo che fu inserito nel progetto di legge dell'onorevole Raeli, nel quale si diceva, che il Governo possa sopprimere quei tribunali di commercio che avessero giudicato meno di cento cause all'anno.

Ora, qual è la condizione dell'attuale legislazione? La condizione presente della legislazione è spiegata dagli articoli 52 e 53 della legge organica del 1865 così formulati:

« Art. 52. Vi ha un tribunale di commercio in ciascuno dei luoghi designati dalla Tabella. »

« Art. 53. Ove il bisogno della giustizia lo richieda, possono ancora istituirsi altri tribunali di commercio con Decreto reale, sentito il Consiglio provinciale e il Consiglio di Stato. »

La proposta che ho rassegnata al Senato non muta la sostanza della legge in vigore. L' articolo 52 non è toccato. All' articolo 53 è aggiunta soltanto una maggiore guarentigia, l'obbligo cioè di sentire nella istituzione di nuovi tribunali anche la Camera di Commercio, obbligo che non era imposto dalla legge del 1865. Con questa e colle altre guarentigie poi, stabilite dall'articolo medesimo, ho domandata la facoltà di potere, con decreto reale, sopprimere i tri-

bunali di commercio, la cui necessità non apparisca sufficientemente dimostrata.

Questa proposta è forse un avviamento al fine a cui un giorno probabilmente si dovrà pur giungere, quello, cioè, di sopprimere tutti i tribunali di commercio e deferirne la competenza ai tribunali civili. Ma per ora non è che il corrispettivo della prima parte dell'articolo 53, consigliato dagli stessi motivi, raccomandato dai medesimi criteri.

L'onorèvole Miraglia anderebbe più innanzi. Colla sua proposta egli vorrebbe soppresso uno degli articoli della legge sull'ordinamento giudiziario, tolia cioè al Governo quella facoltà che l'articolo 53 gli dà di potere istituire Tribunali di commercio dove ne sorgesse la necessità; e vorrebbe invece sostituirvi quella soltanto che il Governo domanda per sopprimere i Tribunali non riconosciuti necessarii.

Se il Senato crede giunto il momento di togliere la facoltà che nella legge organica è data al Governo pér la istituzione di nuovi Tribunali di commercio, lo faccia e non mi avrà oppositore. Non vorrei però che, accettando la proposta dell'onorevole Miraglia, sorgessero nuove questioni. Se ciò accadesse, io dovrei dire: lasciamo piuttosto le cose come stanno e non inoltriamoci in altre discussioni.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI. Io credo che convenga mantenere l'articolo nei termini proposti dal Ministero. Con questo articolo si mantiene impregiudicata completamente la questione: se torni, cioè, utile o no di sopprimere o di mantenere le giurisdizioni commerciali eccezionalmente regolate.

Nell'attuale ordinamento giudiziario è data facoltà al Governo del Re di aumentare il numero dei Tribunali sempre che resulti della insufficienza di quelli che esistono.

Nel capoverso che aggiunge il Signor Ministro, vi è la facoltà di poter diminuire i Tribunali proporzionatamente ai bisogni. Quindi, in quella guisa che si era provvisto al caso di insufficienza creandone dei nuovi, è naturale che il Ministro possa pure avere la facoltà di diminuirli, qualora ne riconosca soverchio il numero.

Invece, coll'emendamento dell'onorevole Miraglia si viene implicitamente a dire: propendiamo per la soppressione della eccezionale giurisdizione per le materie commerciali, ma vogliamo andarci gradatamente; epperò diciamo al Governo: voi non potrete aumentare i Tribunali neanche nel caso che se ne verifichi il bisogno: vogliamo darvi invece la facoltà di sopprimerne, e così grado a grado, verremo alla soppressione completa. Ma è questo il momento di pregiudicare la questione, e di ammettere a priori che si debbano togliere queste giurisdizioni? Io non lo credo; credo invece che la questione debba rimanere intatta, impregiudicata, e che, nello stato attuale delle cose, si provveda opportunamente, colla proposta ministeriale, ai due bisogni di accrescere o di diminuire siffatti Tribunali.

Quindi io sono di parere che l'articolo debba rimanere come è proposto dall' onorevole Ministro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Borgatti.

Senatore BORGATTI. Anche intorno a questo articolo sono dolente di non trovarmi d'accordo colla maggioranza della Commissione, e nella discussione generale ne addussi le ragioni.

La questione che ora si è sollevata mi conferma sempre più nella mia opinione; cioè, che sia più opportuno lasciare le cose nello stato in cui ora si trovano e mantenere la disposizione dell'attuale legge giudiziaria, colla quale il Governo è autorizzato ad istituire nuovi Tribunali di commercio; togliendo però questo intero articolo siccome inutile affatto, e così abolendo la parte di esso, con cui si dimanda di dare al Governo la facoltà di sopprimere altresì alcuni dei Tribunali commerciali esistenti.

Per la qual cosa vede il Senato, che con quest'articolo si solleva la grave quistione sull'ordinamento della competenza commerciale, senza che il progetto ministeriale ci offra modo di risorverla, ed anzi venga, in certa guisa, a pregiudicarla. E quando si voleva sollevare una siffatta quistione, bisognava pur sempre risolverla, anzichè adoperare temperamenti che la pregiudicano, lasciando uno stato di cose che contraddice nella sostanza la unità legislativa, come ebbi l'onore di significare al Senato ripetutamente.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Gadda. Senatore GADDA. Io voleva fare una dichiarazione ed è: che accetterei la soppressione proposta dal Senatore Miraglia, colla quale si vuole che il Governo non abbia la facoltà

di estendere la istituzione di nuovi tribunali di commercio; perchè mi pare che lasciando al Governo questa facoltà, si pregiudichi la questione di merito; vorrei invece che l'altra facoltà il Governo l'avesse, perchè risponde a necessità pratiche. Quando si vede che praticamente non vi è la necessità di un tribunale di commercio, io non vorrei che il Governo non avesse la facoltà di toglierlo.

E qui domanderei una spiegazione; quando si dice che il Governo potrà usare di questa facoltà, sentito il Consiglio provinciale, la Camera di commercio ed il Consiglio di Stato, si intende che l'azione governativa debba sempre essere conforme.....

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole Gadda la parola sentito nella nostra legislazione ha un senso determinato: essa non include obbligo a cuno.

Senatore GADDA. E questo è il senso che appunto io le dava; ma potrebbe accadere che il Governo contro il voto degli interessati, contro il voto del Consiglio Provinciale e del Consiglio di Stato, ritenesse la necessità di sopprimere un tribunale di commercio, e allora mi pare che il Governo non avrebbe un criterio pratico da seguire. La legge non glielo darebbe, perchè essa stabilisce quale sia il criterio per vedere se questa necessità di mantenere il Tribunale di commercio vi è o non vi è. Se dunque, malgrado il parere di questi Consigli per la conservazione di questi Tribunali, il Governo avesse la facoltà di sopprimerli, allora mi parrebbe che la formola non corrisponda al concetto che noi volevamo tradurre in legge.

Ho voluto fare questa osservazione, ma credo che l'onorevole preopinante vorrà dare al Senato ulteriori dilucidazioni.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miraglia. Senatore MIRAGLIA. Veggo delle nubi nell'orizzonte, e vorrei battere in ritirata. Ma poichè la questione si è di già impegnata, mi permetto di osservare all'onorevole Castelli, che, nell'ordine delle sue idee e per la facoltà che si vuol dare al Governo di sopprimere Tribunali di commercio e conservargli quella di aumentarli, resterebbe viemaggiormente pregiudicata la questione di principii sulla giurisdizione commerciale. Ed in conseguenza, ed in tanta dissonanza di opinioni, inclino a ritirare il mio emendamento, e propongo che si sopprima l'aggiunta

fatta dal progetto ministeriale al testo dell'articolo 53 della legge organica giudiziaria.

Senatore CASTELLI E. Io insisto perchè si mantenga l'articolo nei precisi termini proposti dal Ministero, ed a questo riguardo mi basta di dire poche parole.

Nell'attuale ordinamento giudiziario esiste la giurisdizione commerciale; l'articolo 53 dell'attuale ordinamento prevede il caso, che, esistendo questa giurisdizione eccezionale, il numero dei tribunali riesca insufficiente ai bisogni; ma ha ommesso di prevedere un altro caso, ed è quello che, pur mantenendo questa giurisdizione commerciale, vi sieno delle località nelle quali alcuni fra i tribunali attualmente esistenti, non abbiano ragione di essere, in quanto che la massa degli affari commerciali che in quelle località si svolgono, non sono sufficienti ad occupare questa giurisdizione eccezionale. Quindi opportunamente il Ministro propone che, per provvedere ad ambi i casi, si possa continuare a darg i facoltà di aumentarli, come per esempio se in una data località ove il movimento commerciale era limitato e tale da non esigere un tribunale speciale di commercio, se, dico, questo movimento si aumentasse talmente da rendere troppo difficile la pronta e regolare amministrazione della giustizia civile e commerciale coll'opera del solo tribunale civile, possa aumentarne e crearne uno nuovo che si occupi specialmente di questa materia; e così, per la stessa ragione, quando si verificasse che questo movimento commerciale sia diminuito, ovvero che allo stato attuale delle cose il tribunale commerciale ivi non abbia ragione di essere, possa il Ministro, per ragionevole conseguenza, sopprimerlo.

Presentazione di documenti e di tre prosetti di legge.

PRESIDENTE. Do la parola al signor Ministro degli Affari Esteri.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ho l'onore di presentare al Senato i Documenti che mi furono chiesti nell'altro ramo del Parlamento e che ora furono pubblicati intorno all'Arbitrato di Ginevra, nonche quelli relativi alle trattative colla Grecia per l'affare del Laurium.

Ho pure l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento relativi ad un trattato di Com-

mercio e Navigazione col Portogallo; ad una Convenzione commerciale colla Repubblica Argentina, e ad una Convenzione postale colla Russia.

Mi permetto di pregare il Senato a voler decretare d'urgenza questi tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro degli Affari Esteri della presentazione dei documenti diplomatici concernenti le trattative colla Grecia per l'affare del Laurium, nonchè di quelli relativi all'Arbitrato di Ginevra.

Do pure atto al signor Ministro della presentazione dei tre progetti di legge, aventi per oggetto l'approvazione del trattato di Commercio e di Navigazione col Portogallo, l'altro l'approvazione di una Convenzione commerciale colla Repubblica Argentina, ed il terzo, l'approvazione di una Convenzione postale colla Russia.

I documenti e i progetti saranno stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Per ciò che riguarda in ispecie i tre progetti di legge, siccome l'onorevole Ministro chiede per essi l'urgenza, tengo il Senato per assenziente; e sino da domani i signori Senatori sono convocati negli Uffici al tocco per l'esame dei progetti medesimi, i quali saranno successivamente messi in discussione colla maggior possibile sollecitudine.

Ripresa della discussione sul progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento gindiziario.

PRESIDENTE. Ora l'onor. Borgatti ha la parola. Senatore BORGATTI. Dichiaro che sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Senatore Miraglia; ma lo pregherei di considerare che la sua proposta dovrebbe comprendere l'intero articolo; e la ragione è semplicissima e facile ad intendersi. La facoltà d'instituire nuovi Tribunali di commercio, il Governo del Re, l'ha dalla legge dell'ordinamento giudiziario. Quando si mantenesse la prima parte di quest'articolo, si avrebbe l'inconveniente di sollevare questa grave questione senza risolverla, e pregiudicandola come ho detto ripetutamente; poichè si reca sempre pregiudizio ad una questione tutte le volte che si riproduce una disposizione di legge già esistente, e la si riconferma con una nuova deliberazione legislativa. Quindi mantengo sempre l'avviso mio che, anche per rispetto allo scopo che si vuole raggiungere con questa legge, che è quello di mantenere impregiudicate le questioni fondamentali, sia da sospendersi ogni discussione e deliberazione intorno a quest'articolo riguardante i Tribunali di commercio.

PRESIDENTE. L'onorevole De Filippo ha la parola. Senatore DE FILIPPO. Tutti gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, parlarono su quest'argomento, invocando il principio di non pregiudicare la questione gravissima, se i tribunali di commercio abbiano a rimanere o ad essere soppressi. Per verità io credo che precisamente parlandosi in contrario all'articolo di cui si tratta, si sia venuti a risultato opposto; allo scopo di mantenere un vero equilibrio fra le due opinioni, si è pensato di aggiungere un comma all'articolo esistente nell'ordinamento giudiziario, e credo che sia cosa facilissima il dimostrarlo. Epperò tutti coloro che hanno detto di voler mantenere impregiudicata questa quesione, dovranno votarlo. Che avevamo nell'articolo 53 dell'ordinamento giudiziario? La facoltà data al Governo di poter aumentare i tribunali di commercio nei luoghi dove fosse chiarita la necessità di questo aumento.

La questione in questo caso era semplice. Il Ministro ha osservato che c'erano ragioni talvolta giustissime che consigliavano di abolire un Tribunale di commercio, il quale non aveva nessuna occupazione, nessuna causa da decidere. Dinanzi a questa circostanza di fatto, il Ministro ha detto: io dalla legge ho facoltà di potere istituire un Tribunale, quando il bisogno lo esige; datemene anche un'altra, alle medesime condizioni, colle stesse garanzie, coll'avviso del Consiglio di Stato, quella cioè di togliere un Tribunale che è inutile, che è una superfetazione.

Ora, mi pare che una volta che si è data dalla legge quella prima facoltà nell'interesse generale della giustizia, si può nello stesso interesse, e nel prestigio stesso della Magistratura, dar anche la seconda.

Che se per la prima volta si venisse a dire: datemi la facoltà di sopprimere qualche Tribunale di commercio, senza aver già precedentemente l'altra di aumentarne il numero, si potrebbe dire che si viene a pregiudicare la questione. Ma, lo ripeto, il Ministro che ha oggi la facoltà di creare nuovi Tribunali di commercio, chiede anche quella di sopprimerli per la

medesima ragione per cui gli è concessa dalla legge organica giudiziaria, cioè nell'interesse dell'ordine pubblico, e per il bisogno della buona amministrazione della giustizia. Onde io credo non possa esservi alcun ostacolo a concedere questa facoltà, e che non si pregiudichi veruna questione intorno all'esistenza, o non esistenza avvenire de' Tribunali di commercio. Per la qual cosa non trovo sia molto fondata l'obiezione che si fa a questo articolo proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Ho chiesto la parola perchè in questo articolo si trova per la prima volta un principio, il quale poi ritorna in altri articoli della legge.

Con quest'articolo 53 si vuole concedere al Ministro di Grazia e Giustizia la facoltà di sopprimere tribunali di Commercio, la cui inutilità sia dimostrata, udito però prima il Consiglio di Stato, il Consiglio Provinciale e la Camera di Commercio.

Trattasi d'una soppressione potestativa, la quale, quando venisse per massima respinta, il rigetto influirebbe evidentemente sopra altri articoli della legge che parlano di soppressioni ben più importanti.

L'onorevole Borgatti dichiarava apertamente di essere avverso a questa facoltà, che si vuol dare al Ministero, perchè dessa implica la questione della giurisdizione e competenza speciale dei tribunali di commercio, che debbesi od abolire od uniformemente regolare in tutto il Regno; egli disse che, con questa facoltà che si concedesse al Ministro noi pregiudicheremmo la questione. Io non credo, e lo dimostrerò tra poco in brevi parole, che l'approvazione del secondo paragrafo dell'articolo proposto dal Ministero ed acconsentito dalla Commissione, importi la conseguenza di pregiudicare la questione della competenza e della giurisdizione speciale dei Tribunali di Commercio.

Il primo paragrafo dell'articolo alla sua volta non è inutile, perchè non era una semplice ripetizione dell'art. 53 della vigente legge del 1865. Infatti questa prescrive che il Ministro prima di istituire un tribunale di commercio, senta il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio provinciale. Ora, il Ministro nel suo progetto, propone che si senta pure l'avviso di un Corpo più competente, o certo non meno competente, degli altri due, che è la Camera di Commercio. È una nuova garanzia; ma la parte positiva, a dir così, dell'articolo che è in discussione, mantiene invariata la disposizione dell'antica legge. Non domanda il Ministro maggiori facoltà di quelle che avesse; ma solo vuole che per legge sia consultata l'opinione di tutti gli interessati per mezzo delle loro legittime rappresentanze; quando la sua proposta venga approvata in questa prima parte, non si potrà d'ora innanzi istituire un Tribunale di Commercio, se la Camera che è per questo rispetto più di ogni altro Corpo in grado di conoscere i veri interessi di un luogo, non sia stata consultata.

In quanto poi alla seconda parte, che chiamerò negativa dell'articolo, perchè riguarda l'abolizione di quei tribunali di commercio, la cui necessità non sia sufficientemente dimostrata e giustificata, o meglio la cui inutilità sia evidente, mi pare che la formola stessa dell'articolo escluda il dubbio, che si voglia con questa facoltà risolvere una questione di principii; e che con incredibile larghezza d'interpretazione, possa il Ministro abusarne in modo da troncare alla radice la speciale competenza commerciale.

Questa facoltà è collegata ai pareri del Consiglio di Stato, del Consiglio provinciale e della Camera di Commercio; e dalla forma stessa dell'articolo parmi sia indicato, che l'uso della facoltà debba dipendere da circostanze locali, che dimostrando la inutilità d'un tribunale di Commercio, ne consiglino la soppressione.

Io non ho mai avuto l'onore di appartenere al Ministero della Giustizia; ma credo che gli onorevoli Signori che sono stati in quel Ministero debbono avere per l'addietro grandemente deplorato che loro non fosse data dall'art. 53 della legge del 1865 la facoltà di sopprimere tribunali di commercio riconosciuti inutili.

Come è possibile che un Ministero, tenero come deve essere, della dignità delle istituzioni e parco del pubblico danaro, se ne avesse avuto la facoltà, avrebbe permesso che avessero continuato ad esistere dei tribunali, gli ultimi dieci dei quali rispondevano così poco ad una necessità, che niuno di essi, durante un intiero quinquennio, arrivò a giudicare 50 cause? Sono in tutto 25 i tribunali di commercio; per ciascun anno in media, a cominciare dal punto più basso, uno ha avuto due cause, uno due

cause e mezza, uno quattro cause; e così salendo fino al 10 della scala si trova il maximum a nove sentenze proferite in un anno!

Ora, io domando: si può egli dubitare dell'opportunità di sopprimere un tribunale quando i suoi affari sono ridotti a queste minime proporzioni?

Eh Signori! se si dubita di dare facoltà al Ministero di fare una soppressione in faccia a questi risultati, è pregiudicata la questione di ogni possibile soppressione riguardo alle sezioni, riguardo ai tribunali, alle preture, perchè è impossibile che si trovi una pretura, un tribunale, una sezione separata di Corte d'Appello, la cui azione sia così nulla, sia così irrisoria come quella di questi tribunali.

Io perciò insisto perchè l'articolo sia votato, e non solo nella parte seconda, ma eziandio nella prima parte, che completa la disposizione della legge del 1865.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, avendo parlato già due volte, io non potrei più darle la parola senza prima interrogare il Senato......

Senatore BORGATTI. Chieggo scusa; sono pochissime parole.

PRESIDENTE ma ritengo il Senato assenziente, precisamente perchè suppongo che non abbia che poche parole a rispondere.

Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Dirò poche parole onde rispondere agli argomenti addotti, in quanto alla prima parte dell'articolo; e cioè che essendo questa disposizione nella legge vigente, non può perciò essere pregiudicata la questione di principio o di merito.

Però ognuno di Voi, o Signori, comprende di leggieri che altro è tacere sulla legge esistente, altro è riconfermarla e ribadirla, dirò così, con un voto nuovo e solenne.

Ora, quando si fa una proposta di riconfermare una legge esistente, non può evitarsi intorno ad essa una discussione, specialmente quando nel caso concreto la legge esistente non è, se non una disposizione temporanea e transitoria. Laonde, o si crede che sia attualmente opportuno di risolvere la questione di merito riguardo ai tribunali di Commercio e allora lo si faccia. Oppure si crede che questa grave e complessa quistione non trovi la sua naturale competenza in questa legge, colla quale si affermò di volere evitare ogni grave e complessa

questione, e allora, se vogliamo essere conseguenti, evitiamo di sollevare ogni questione relativa ai tribunali di Commercio e riserbiamoci di farlo con altra legge, nella quale potremo evitare il pericolo di cavare le economie soltanto da piccoli espedienti e a pregiudizio unicamente delle piccole località.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Io pregherei l'onorevole Senatore Borgatti a non insistere nelle opinioni poc'anzi spiegate; perchè mi pare che tutto il complesso della discussione porta a qualcosa che non dovrebbe spiacergli.

La questione di principio, intorno all'abolizione dei tribunali di Commercio, sorgeva indubitatamente dalla proposta dell'onorevole Senatore Miraglia, il quale erasi ispirato ad un concetto più franco: ma dal momento che egli aderisce a che l'articolo resti com'è, non vedo ragione per cui si possa credere che perduri in questo momento una disputa di principii.

Trovo che le ragioni dette dall'onorevole Senatore De Filippo, e dall'onorevole Senatore Finali, hanno la loro base in motivi di fatto. E quando il Senato venisse nel concetto di decidere una questione di pura convenienza, non una questione di alti principii, allora di certo è rispettata quella giusta considerazione, la quale induceva l'onorevole Senatore Borgatti ad impedire che in questo momento ci intrattenessimo sopra questioni di principio.

Io credo che il motivo limitato alla convenienza sia spiegato abbastanza dal leggere in capo a quest'articolo le parole « ove il bisogno lo richieda: » anzi l'articolo devesi completare a tenore della legge precedente, dicendo « il bisogno della giustizia: » perche bisogno è parola vaga; può intendersi anche il bisogno economico. Dunque mi pare se noi moviamo dal principio, della convenienza, della giustizia e del servizio pubblico, non havvi più il pericolo di pregiudicare la questione sull'abolizione dei Tribunali di Commercio. Se fui fortunato nell'esprimere in modo chiaro ciò che era nel mio intelletto, sarò lieto di avere acquietato l'onorevole amico Senatore Borgatti.

Infatti, noi vogliamo per ora soltanto decidere una disputa di servizio e di convenienza, non già di mettere la mano sui tribunali di commercio col fine deliberato di annientarne il numero a poco a poco.

Se piace al Senato l'opinione che gli sommetto, mi pare che, riservata ad altro tempo la questione più radicale, si faccia un passo utile; e si fa in modo da sfuggire a tutte le dispute che si sono sollevate.

Senatore BORGATTI. Domando la parola per una dichiarazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permettano alcune parole.

PRESIDENTE. Il Signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo, che nella discussione attuale non ci è, e non ci può essere alcuna questione di principii; nè può rimanerne pregiudicata la questione dell'utilità e necessità dei tribunali di commercio, ovvero quella della inutilità loro.

A me pare che la questione attuale è stata messa nei suoi veri termini, e colla massima chiarezza, dall'onorevole Castelli.

Infatti, noi abbiamo nella legge organica l'articolo 53 così concepito: permettete che lo legga ancora una volta.

« Ove il bisogno della giustizia lo richieda, possono istituirsi con decreto reale, nuovi tribunali di commercio, sentito il Consiglio provinciale, ed il Consiglio di Stato. »

E notate, o Signori, che questa è una facoltà amplissima che la legge organica del 1865 ha data al Governo, e l'ha data semplicemente per i tribunali commerciali, perchè, per tutti gli altri tribunali, nessuna facoltà ha il potere esecutivo di accrescerne il numero.

Ora, supponete che non si approvi l'aggiunta che abbiamo proposta, colla quale si domanda dal Governo la facoltà di sopprimere, colle stesse guarentigie che ha già per crearne, quei tribunali di commercio che non fossero ritenuti necessari, rimarrebbe la prima parte dell'articolo, vale a dire durerebbe nel Governo la facoltà di cui ora gode; e l'onorevole Borgatti deve osservare che, ridotta a questi termini la questione, l'articolo 53 dell'ordinamento giudiziario non è distrutto, non essendovi alcuna proposta che ne domandi la soppressione.

È dunque la sola seconda parte dell'articolo 53 che è posta in questione: la prima parte è inserita nel progetto di legge per l'uniformità del concetto, per riunire cioè le due disposizioni in un solo articolo; ma essa non ha bisogno di essere approvata dal Senato, stando già nella legge.

Ebbene, se la legge dà al Governo la facoltà di creare tribunali di Commercio quando ne riconosce la necessità, perchè non dargli la stessa facoltà per sopprimerne quando non li ravvisi necessarii?

E difatti, qual è il principio che informa la disposizione dell'articolo 53 della legge sull'ordinamento giudiziario? La risposta fu già data dall'onorevole Castelli quando disse che gli affari commerciali mutano continuamente. Un paese che ieri non aveva commercio, non aveva che poche contrattazioni, può farsi centro di moltissimi affari commerciali, e può aver bisogno, anzi necessità, di un tribunale di Commercio.

D'altra parte, un paese che ieri aveva moltissimi affari commerciali e moltissime contrattazioni, può diventare un paese dove non si facciano affari: e l'onorevole Finali esaminando il quadro statistico che ho presentato al Senato ha potuto vedere che vi sono tribunali di commercio che hanno quattro cause all'anno.

Senatore FINALI. Due cause all'anno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ragione di più per sopprimerli. È egli possibile dire seriamente, manteniamo un tribunale di commercio per due o quattro cause?

E se l'anno venturo finiscono anche quelle quattro cause, manterremo un tribunale che assolutamente manca di affari?

Io credo che l'aggiunta fatta all'articolo 53 sia cosa così semplice, e nello stesso tempo così necessaria, che mi fa meraviglia come abbia potuto sollevare una discussione.

Pregherei perciò il Senato, di votare la seconda parte di questo articolo, come è stata presentata.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Miraglia, pregandolo di essere molto breve, essendo la terza volta che piglia la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ho domandato la parola unicamente per aggiungere, che nella stessa legge organica si è riconosciuto il caso nel quale il Governo può sopprimere un tribunale, e prego l'onorevole Ministro di sentire la lettura dell'articolo 62 così concepito:

« Ove, per difetto di giudici ordinari e supplenti, un tribunale di commercio non possa esercitare le sue funzioni, si dichiarerà con regio decreto da pubblicarsi nella raccolta delle leggi, che la sua giurisdizione è provvisoriamente devoluta al tribunale civile e correzionale del circondario. » Non bisogna adunque sconvol-

gere con tante eccezioni l'economia generale della legge.

Senatore VITELLESCHI. Desidero fare una semplice osservazione sull'argomento in quistione. Io ho inteso ripetere che questa istituzione eczionale dei giudici di commercio tendeva piuttosto a sparire che ad essere rafforzata. Ora, con la disposizione che già esiste nell'organico e con quella che stiamo oggi per votare, che cosa si fa? Non solo noi torniamo a confermarla, ma lo facciamo ancora nelle peggiori condizioniche possa avere una giurisdizione, lasciando la facoltà di ristringerla o allargarla nelle mani del governo. Infatti, colla nuova disposizione, noi non facciamo che ribadire l'antica, che fu il primo passo in questa via, quando venne concessa al Governo la potestà di creare nuovi tribunali di commercio: in più, noi gli accordiamo anche la facoltà di sopprimerne dove gli sembri conveniente. Di una condizione speciale, che 'dovrebbe tendere a cessare, noi creiamo una situazione specialissima che aumenterà e diminuirà ad arbitrio del Governo, secondo le circostanze.

In conseguenza, a me pare che sarebbe logico ricondurre la questione allo stato integro e primitivo, che su pregiudicato con le facoltà date nell'articolo 53, e perciò mi sarei volentieri associato alla proposta fatta dall' onorevole Miraglia, quella cioè di togliere al Governo la facoltà di creare nuovi tribunali, concedendogli quella di sopprimerne in qualche caso, essendochè questo sembri un passo verso la soluzione che apparisce generalmente desiderata, cioè l'assorbimento della giurisdizione eccezionale commerciale in quella ordinaria e comune. Ma quando non si volesse per ora toccare in alcun modo a questa questione, in tal caso la cosa la più semplice e indicata proprio dalla situazione, mi par che sia di eliminarla affatto, riservandola impregiudicata pel tempo nel quale si vorrà approfondirla.

Io confesso che per una giurisdizione della quale tutti dicono esservi dubbio se appena debba essere conservata, fare oggi un altro passo non solo per ribadirla ma per renderla arbitraria, mi pare che sia proprio un camminare a ritroso, e contro allo scopo al quale il Senato si propone di giungere: è questa la ragione per cui aderisco completamente alla proposta dell'onorevole Senatore Borgatti nel senso che sia per ora riservata la quistione.

Senatore FINALI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Osservo solo, che non vi è nulla di meno pratico al mondo che di opporre una questione di principii generali, alla proposta d'una riforma urgente.

Credo poi, che ci voglia proprio uno sforzo di argomentazione per trovare nella seconda parte dell'articolo 53 pregiudicata la questione del mantenimento della giurisdizione speciale pel commercio.

L'unica cosa in questione è, se sia conveniente, per rispetto alla giustizia ed alla economia, di mantenere dei tribunali che non hanno nulla da fare; che per una serie di anni non hanno avuto più di due, tre o quattro sentenze all'anno da proferire. Non opponiamo le questioni dei grandi principii a proposte diriforme pratiche, perchè altrimenti non faremo riforme di sorta.

PRESIDENTE. Riguardo all'articolo 53, nello stato attuale delle cose, non abbiamo che proposte negative.

L'onorevole Senatore Borgatti vorrebbe sopprimere tutto l'articolo 53. L'onorevole Senatore Miraglia, che voleva sopprimerne la prima parte e ritenere la seconda, ha fatto ora precisamente il contrario; ha ritenuto la prima parte e sopprimerebbe la seconda. In questa opinione lo segue l'onorevole Senatore Castelli.

Le opinioni negative secondo il nostro regolamento si traducono come astensioni nelle votazioni; chi sopprime, non vota la proposta.

Dunque pongo ai voti separatamente le due parti dell'articolo 53, tenuto conto dell'aggiunta delle parole della giustizia dopo bisogno proposta dal Senatore Panattoni.

Ne do lettura:

« Ove il bisogno della giustizia lo richieda, possono istituirsi con Decreto reale nuovi tribunali di Commercio, sentiti il Consiglio Provinciale, la Camera di Commercio ed il Consiglio di Stato. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, sorga.

(Approvato.)

Passiamo alla seconda parte così concepita: « Osservate le stesse formalità, il Governo del Re è autorizzato a sopprimere con Decreto reale i tribunali di Commercio, la cui necessità non apparisca sufficientemente giustificata. »

Chiapprova questa seconda parte, voglia alzarsi. (Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo di cui ho data lettura.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 78 che è così concepito: « Il giudice che ha istruito il processo ed il consigliere che ha concorso a pronunziare l'accusa di cui è giudizio, non potranno far parte della Corte d'Assise. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore MIRAGLIA. Prima di arrivare all'articolo 129 vorrei fare una osservazione.

PRESIDENTE. La Commissione propone la soppressione di quell'articolo.

Senatore MIRAGLIA. Non intenderei parlare su quell'articolo; vorrei fare una proposta per modificare l'articolo 80 della legge organica.

PRESIDENTE. L'onorevole Miraglia ha la parola per una proposta sull'articolo 80 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Senatore MIRAGLIA. L'articolo 80 nell'ultimo capoverso dispone, che, qualora i giudici assegnati al servizio della Corte di Assise non possano essere surrogati da altri giudici del Tribunale per essere tutti impediti, sono suppliti da giudici del Tribunale più vicino nel distretto della Corte di appello, destinati a tale ufficio dal primo Presidente. Questa facoltà si è data ai primi Presidenti per evitare le finzioni di tramutamento con Regio decreto e per restituir poi alla primitiva sede quel giudice ch'era stato tramutato momentaneamente pel servizio della Corte di Assise.

Non rare volte è avvenuto che si è dovuto destinare un giudice di altro Tribunale pel servizio della Corte di Assise, e si è sollevata difficoltà pel pagamento della medesima indennità di dieci lire al giorno stabilita dall'articolo 264 pei Consiglieri e funzionari del Pubblico Ministero. Per me, non si dovea neanche sollevare questa difficoltà, perciocchè i giudici di Tribunali, prestando nella Corte di Assise quell'alto ufficio che prima esercitavano i Consiglieri di Corte di Appello, debbono avere quello stesso trattamento che ha il Consigliere funzionante da Presidente.

Ma il Ministro delle Finanze, che è più potente del Ministro di Giustizia ed anche di quello della Guerra, ha ammesso appena l'in-

dennità di cinque lire al giorno pei poveri giudici di tribunale. Vorrei che nella tariffa giudiziaria si guardasse al grado nel determinare la indennità; ma non è così, perocchè quella indennità che ha il Presidente della sezione di accusa in materia giurisdizionale ha l'ultimo cancelliere. L'indennità di trasferta e di soggiorno che ha il primo Presidente il quale va a presiedere le Assise fuori la residenza della Corte d'Appello, è quella stessa che ha il Presidente della Corte d'Assise ch'è un Consigliere. Dunque non è il grado che determina la misura delle indennità, ma è la spesa occorrente pel viaggio e per mangiare; e con quanta giustizia si vorrebbero condannare i poveri giudici di tribunale, che hanno meschino stipendio, a mezza razione?

Perlocchè propongo di aggiungersi all'ultimo comma dell'articolo 80 le seguenti parole: « e percepiranno l'indennità stabilita nell' articolo 264 » che è quella medesima pei Consiglieri e funzionari del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore è pregato di voler manifestare l'opinione della Commissione su questa proposta dell'onorevole Miraglia, che consiste nell'aggiungere, dopo le ultime parole dell'art. 80 della legge dell'ordinamento giudiziario, le seguenti: « e percepiranno l'indennità stabilita nell'art. 264. »

Senatore VACCA, Relatore. A nome della Commissione, dichiaro di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Miraglia.

PRESIDENTE. Ed il signor Ministro di Grazia e Giustizia accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non avrei difficoltà, trattandosi di dare un'indennità ad un Giudice che si trasferisce fuori della residenza.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Finali. Senatore FINALI. Io avrei bisogno che mi fosse dato uno schiarimento su questa proposta.

L'art. 80 della legge del 1865 parla dei Giudici di un Tribunale; l'art. 264, le cui disposizioni si vogliono applicare all'art. 80, parla di Consiglieri di Corti di Appello. Siccome i Consiglieri d'Appello e i Giudici di Tribunale sono funzionari d'ordine diverso, sarebbe contrario a tutte le discipline che reggono questa indennità, che, senza considerazione ai gradi e agli stipendi degli uni e degli altri, si desse loro la stessa diaria. Osservo poi che la retta applicazione dell'art. 80 non fu, nè deve essere fatta dal

Ministro delle Finanze; ma appartiene al Corpo che è incaricato di approvare solamente ciò che è conforme alle leggi anche nei riguardi delle finanze.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Miraglia. Senatore MIRAGLIA. Desidererei coll'onorevole Finali che, pei funzionari dell'ordine giudiziario, la tariffa accordasse negli atti della loro giurisdizione la indennità secondo il rispettivo grado; ma sventuratamente non è così, perciocchè la tariffa accorda al Primo Presidente della Corte di Cassazione quella medesima indennità che accorda all'ultimo giudice di tribunale. Questa è la regola per gli atti della giurisdizione. Per quel che riguarda poi indennità in occasione di speciali missioni ai funzionari giudiziarî affidate dal Governo per affari legislativi o amministrativi, l'articolo 127 del regolamento generale giudiziario si rimette ai regi decreti dei 14 settembre 1862 e 25 agosto 1863, i quali considerano pel quantitativo delle indennità il grado del funzionario.

Ora, se il giudice del tribunale compie pel servizio delle Assise un atto di giurisdizione, e non una commissione governativa, deve avere la stessa indennità che ha il Presidente della Corte di Assise, al quale è uguale nel compimento della funzione giurisdizionale. Il Presidente delle Assise è giudice eguale, e non superiore nello stesso collegio delle Assise, e conseguentemente dev'essere il giudice di tribunale egualmente trattato.

Signori, vi prego di pensare che i giudici dei tribunali che si trasferiscono in altra residenza pel servizio delle Assise, debbono alloggiare e nutrirsi. Voi conoscete la posizione economica dei paesi; e qual prestigio potrebbe ispirare un giudice che compie un'alta funzione se per mancanza di mezzi si ricoverasse in un miserabile tugurio o mangiasse nell'osteria?

Senatore CASTELLI E. Dirò poche parole in appoggio a quelle dette molto bene dall'onorevole Miraglia e per tranquillare il Senatore Finali sugli scrupoli che ha manifestato.

Basta ritenere che le dieci lire che assegnate al Presidente della Corte di Assise sarebbero la misura colla quale si compenserebbe lo stesso primo Presidente della Corte d'Appello che volesse, come ne ha il diritto, presiedere esso personalmente le Assise. Se adunque il primo Presidente della Corte d'Appello non avrebbe un'indennità maggiore di dieci lire, non c'è nulla di strano che non si faccia una differenza fra il Presidente della Corte d'Assise ed un semplice giudice di tribunale; quindi io credo che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Miraglia meritino di essere prese in considerazione dal Senato.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io ho domandato se si crede che, in riguardo a queste indennità per missioni fuori del luogo di loro ordinaria residenza, gli officiali dell'ordine giudiziario debbano formare una classe privilegiata. Se v'ha chi crede questo, io ho il piacere di vedere al banco dei Ministri chi ha occasione di inviare impiegati di varii ordini con incarichi diversissimi fuori del luogo di loro ordinaria residenza, il quale può attestare che le indennità che si danno a questi funzionarii non hanno ragione dalla qualità delle funzioni che sono mandati ad adempiere, ma bensì dal grado e dallo stipendio di cui sono investiti.

E qui mi permetto di rispondere all'onorevole Senatore Castelli, che io non dissi, nè penso che le dieci lire assegnate dall'art. 264 sieno troppe: saranno, se così vuolsi, anche poche; io non entro in questa quistione. Dico solo che ci sono funzionari di ordine amministrativo per nulla inferiori ai Giudici di tribunale, i quali debbono star contenti di una retribuzione minore di 10 lire.

Per quest'indennità i funzionari e gli ufficiali di altri ordini hanno una regola graduale determinata e stabilita per legge o per decreto; e domando se vi è proprio una ragione sufficiente di fare, come propose l'onorevole Miraglia, una regola eccezionale per i funzionari dell'ordine giudiziario.

PRESIDENTE. Ella non fa alcuna proposta.

Ha la parola il Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si può ben comprendere che il Ministro di Grazia e Giustizia non si possa opporre, quando si tratta di una retribuzione che si dà ai poveri giudici che vanno ad amministrare la giustizia nelle Corti d'Assise. Ma però, siccome la proposta dell'onorevole Miraglia vien fatta ora per la prima volta, io pregherei il Senato, qualora non avesse difficoltà, a volerla rinviare all'esame della Commissione, riserbandosi di approvarla, quando in seguito agli studii della Commissione potremo

ritenere che la stessa non sia in opposizione con altre disposizioni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro propone al Senato che la mozione Miraglia, mozione nuova la quale non figura nel progetto del Ministero, nè in quello della Commissione, sia rinviata alla Commissione stessa affinchè la esamini e ne riferisca nella seduta di domani.

Non facendosi osservazioni, ritengo il Senato come assenziente al rinvio.

Ora si tratterebbe di passare ad altra materia, cioè a quella delle cancellerie, ma l'ora essendo tarda si rinvierà a domani alle 2 il seguito della discussione.

Prima di dichiarare sciolta la seduta, debbo annunziare al Senato una domanda dell'onorevole Senatore Vacca, il quale desidera di rivolgere al Ministro delle Finanze un'interpellanza sull'esazione dell'imposta della ricchezza mobile. Siccome non si trova presente il Ministro delle Finanze, così io pregherò gli onorevoli Ministri presenti a volere informare di questa domanda il loro collega Ministro delle Finanze, affinchè possa far conoscere al Senato il giorno in cui si troverà in grado di potere accettare questa interpellanza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non mancherò di parlarne al Ministro delle Finanze, di informarlo cioè dell'interpellanza annunziata testè dall'onorevole Senatore Vacca, e sono persuaso che il Ministro delle Finanze si farà premura di recarsi al Senato, onde concertare il giorno in cui possa farsi lo svolgimento di questa interpellanza.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Domanderei se l'art. 78 si sia o no votato. PRESIDENTE. Di questo si parlerà domani.

La seduta è sciolta (ore 6).